



Proposta di stipula di una Convenzione operativa con il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del **30 giugno 2026** ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. **28/2026**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO lo Statuto dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA n. 16 del 30/4/2021;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IISG, approvato con decreto del Presidente del 15 marzo 2006;

VISTO il Regolamento del personale approvato con delibera del CdA 23/2022 del 30/5/2022;

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con delibera del CdA 29/2021 del 24/9/2021;

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026, approvato con delibera del CdA n. 35/2025 del 28 novembre 2025;

VISTO il Piano Triennale delle Attività 2026-2028 approvato con Delibera del CdA n. 34/2025 del 28/11/2025;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (PIAO) adottato da IISG con delibera del CdA n. 3/2026 del 29.01.2026;

VISTA la proposta del Presidente di stipulare una Convenzione operativa con il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento;

RITENUTA la necessità di provvedere;



Istituto Italiano di
STUDI GERMANICI

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione operativa con il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento secondo lo schema in allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. di dare mandato al Presidente di accettare eventuali modifiche al testo indicate dall'Università di Trento che non modifichino sostanzialmente i termini dello schema approvato;
3. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE
(Prof. Luca Crescenzi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
nella funzione di Segretario
Verbalizzatore
(Roberto Tatarelli)



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**
Dipartimento di
Lettere e Filosofia



ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO
(ex art. 15 della legge 7 Agosto 1990, n.241)

TRA

L'Istituto Italiano di Studi Germanici (di seguito "IISG"), C.F. 80429910583 e P. IVA 11787331005, con sede legale in Via Calandrelli 25, 00153 Roma, nella persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Prof. Luca Crescenzi, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

E

Il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento, con sede a Trento in via Tommaso Gar, n. 14, codice fiscale e Partita IVA 00340520220, nella persona del suo Direttore pro tempore, Prof. Massimiliano Bampi, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento stesso, (di seguito "DLF");

PREMESSO CHE

- a) L'IISG, in base al suo statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca e svolge ricerca scientifica nell'ambito delle conoscenze relative alla lingua, letteratura e cultura dei paesi di lingua tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche dei vicendevoli apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l'interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere, nonché svolge ricerca scientifica nell'ambito di tutte le discipline comprese nelle *social sciences and humanities*;
- b) L'IISG promuove, realizza, coordina e concorre a iniziative e attività di studio sulla vita culturale, artistica, scientifica e socio-politica dei popoli dell'Europa centro-settentrionale e sui loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea; inoltre promuove lo sviluppo della conoscenza delle materie di area germanistica ovvero di cultura europea nella scuola, nell'Università, nella Comunità scientifica e nella società mediante attività formative, di



divulgazione e di comunicazione;

- c) L'IISG per la realizzazione dei suoi compiti attua un costante scambio di rapporti con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, stipulando con le stesse accordi e convenzioni e provvedendo ad adottare specifiche disposizioni per agevolare l'accoglienza e lo scambio dei dipendenti degli Enti coinvolti.
- d) l'Università degli Studi di Trento, ai sensi dell'art. 2 co.1 del proprio Statuto, ha come fine lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico, pone la ricerca a fondamento della propria offerta formativa, culturale e professionale, promuove l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze
- e) per la realizzazione dei propri obiettivi l'Università, ai sensi dell'art. 2 c.3 del proprio Statuto, persegue il miglioramento costante della qualità della ricerca e dell'insegnamento e il rafforzamento della propria dimensione internazionale, ponendosi in rete con qualificati atenei e centri di ricerca italiani e stranieri.
- f) l'Università degli Studi di Trento, attuando il principio della combinazione integrata di didattica e ricerca, ai sensi dell'art. 25, co.1 dello Statuto, si organizza in strutture dotate di autonomia gestionale che: promuovono, coordinano e gestiscono le attività didattiche e di ricerca, nel rispetto dell'autonomia dei singoli professori, professoresse, ricercatori e ricercatrici; curano i rapporti con soggetti e istituzioni esterne e favoriscono il trasferimento della conoscenza;
- g) In ottemperanza alle sopra descritte e comuni finalità, le Parti hanno sottoscritto un Accordo Quadro (vedi prot. IISG del 17.02.2025 n. 375/2025) della durata di cinque anni (14/2/2025 – 13/2/2030), che ha per oggetto *“ l'avvio di un rapporto di collaborazione fra le Parti finalizzato alla condivisione di strumenti, spazi, competenze professionali, ricerche e attività didattiche negli ambiti indicati al successivo art. 2, previa attivazione di accordi attuativi su specifici progetti”*;

Nello specifico la collaborazione tra le parti è finalizzata, ai sensi dell'art. 2 del predetto Accordo Quadro, a *“- promuovere l'organizzazione congiunta di: conferenze, seminari, workshop, corsi, attività di studi e ricerche - nonché di disseminazione da svolgere presso il DLF- che possano integrarsi con le attività precipue dell'IISG e armonizzarsi reciprocamente rispetto alle aree di interesse comune; - definire progetti e programmi condivisi inerenti alle*



attività di cui al presente Accordo che possano essere presentati nell'ambito di programmi di finanziamento locali, nazionali e internazionali.

- h) Nell'ambito del menzionato Accordo, che stabilisce pertanto in via generale le finalità della collaborazione nonché i diritti e gli obblighi di ciascuna parte per il buon andamento della collaborazione stessa, sono demandati a successivi Accordi Attuativi le specifiche relative alle azioni e agli adempimenti di ciascun ente;
- i) L'art. 4 del suddetto Accordo Quadro prevede infatti espressamente che: *“per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni, o progetti specifici, di cui al precedente art. 2, potranno essere stipulati appositi accordi attuativi tra il DLF e l'IISG. Tali accordi dovranno contenere:*
 - 1. la descrizione dell'azione, programma o progetto;*
 - 2. la durata dell'azione, programma o progetto;*
 - 3. le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione;*
 - 4. i procedimenti per il riconoscimento dei crediti formativi agli eventuali studenti partecipanti agli eventi promossi in coerenza con i regolamenti didattici del DLF”.*
- j) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che: “[...] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- k) è interesse di entrambe le Parti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse negli ambiti sopra indicati, anche potenziando le attività di comune collaborazione **condividendo spazi stabilmente dedicati alle predette attività**, ampliando e integrando curriculum studio o direzioni di ricerca già esistenti, con forte interesse da parte degli studenti e da parte di organizzazioni esterne pubbliche o private.
- l) nel contesto della Convenzione Quadro menzionata alla prima premessa, le Parti concordano di attivare una reciproca collaborazione finalizzata alla costituzione di un **Laboratorio congiunto** finalizzato all'uso sinergico delle proprie capacità e risorse al fine di dotarsi della massa critica necessaria per affrontare le sfide scientifiche, tecnologiche e di formazione poste da tematiche relative ai settori delle digital humanities, design for



cultural heritage, cultural heritage research, design for humanities, design sciences and epistemologies, e per promuovere il trasferimento delle conoscenze nel settore pubblico e privato.

- m) Al fine di potenziare il coordinamento e lo sviluppo delle reciproche attività e in attuazione della linea programmatica di condivisione degli spazi dell'Accordo Quadro, IISG declinerà concretamente detta condivisione con l'istituzione di una propria sede di ricerca presso il DLF, non dotata di autonomia legale e amministrativa, al fine di strutturare e potenziare la collaborazione con il Dipartimento negli ambiti indicati dall'Accordo quadro e dal presente Accordo attuativo.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante del presente atto, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Finalità e Oggetto dell'Accordo Attuativo

1. Il presente Accordo Attuativo ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra le Parti al fine di favorire l'impiego efficace ed efficiente delle risorse per il raggiungimento dei fini comuni, allo scopo di collaborare nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Le Parti, nel rispetto dei propri atti di programmazione ed indirizzo strategico e del sopracitato Accordo Quadro, con il presente Accordo si impegnano ad una collaborazione scientifica finalizzata alla costituzione di un **laboratorio congiunto** denominato “**Design Research Lab for Humanities**”, di seguito anche “Laboratorio”, dedicato allo svolgimento di attività di ricerca ed innovazione.
3. Nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti favoriranno il reciproco scambio di notizie, pubblicazioni e altri materiali di ricerca e documentazione, alle condizioni previste nell'Accordo e/o negli atti integrativi.
4. Le Parti potranno individuare nuovi ambiti di comune interesse tramite appositi e successivi accordi che ne individuino le modalità di collaborazione.



5. Ciascuna Parte è e resterà indipendente dall'altra, conservando la propria autonomia nell'esecuzione, gestione ed amministrazione delle attività di propria competenza nell'ambito del presente Accordo.
6. Resta espressamente inteso e convenuto tra le Parti che il presente Accordo non determina alcun vincolo di esclusività tra le stesse per quanto riguarda l'area di collaborazione individuata, restando ciascuna delle Parti libera di concludere accordi simili con altri soggetti.
7. Le Parti, con riferimento a una specifica attività, potranno individuare società, enti e altri soggetti interessati a specifici contenuti del Laboratorio, da coinvolgere in determinate attività secondo modalità da disciplinare di volta in volta e nel rispetto della normativa di settore.
8. Il presente accordo è stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è finalizzato a valorizzare in modalità congiunta e coordinate le attività sopra descritte.
9. Per il raggiungimento dei comuni obiettivi previsti, le parti si impegnano ad operare nel rispetto dei principi di cooperazione e leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche.
10. Nell'ambito del presente accordo e al fine di strutturare e potenziare il coordinamento e lo sviluppo delle reciproche attività l'Università di Trento - Dipartimento di Lettere e Filosofia concede in uso gratuito all'Istituto Italiano di studi germanici il locale 482 sito nel DLF e i servizi di Ateneo strumentali e logistici necessari al personale di ricerca, anche al fine di istituire una sede di ricerca dell'Istituto Italiano di Studi Germanici non dotata di autonomia legale e amministrativa, con lo scopo prioritario di accogliere e gestire progetti congiunti tra le parti di tipo altamente innovativo.
11. Per ciò che concerne i costi delle iniziative congiunte promosse da IISG e DLF, non sussistono obblighi di alcun genere da ambo le parti. Queste ultime si accorderanno di volta in volta sugli aspetti finanziari delle singole iniziative rispetto alle disponibilità dei propri bilanci; le parti riconoscono che tale partecipazione al piano di spesa ha carattere di mero ristoro dei costi previsti per l'attività e che non



rappresenta il pagamento di un servizio o un corrispettivo di qualsivoglia natura.

Articolo 2 – Programmazione e Gestione del Laboratorio Congiunto

“Design Research Lab for Humanities”

1. Il piano delle attività del laboratorio è preliminarmente individuato nel documento allegato al presente Accordo;
2. Le Parti concordando che le attività si svolgeranno nell'ambito delle seguenti aree:
 - a. Preparazione di specialisti nel settore e il trasferimento di conoscenze in pratiche e azioni di ricerca;
 - b. Adesione a progetti e bandi di ricerca internazionale;
 - c. Partecipazione con finanziamenti congiunti alla chiamata di personale universitario, di ricerca e tecnico che possa contribuire in modo forte allo sviluppo del Laboratorio.
3. Le azioni individuate saranno di volta in volta dettagliate, prevedendo in particolare:
 - a. i progetti di ricerca che le Parti intendono attuare e il relativo contenuto;
 - b. la durata dei progetti e i relativi risultati attesi;
 - c. la suddivisione fra le Parti dell'esecuzione delle attività relative a ciascun progetto;
 - d. modalità e luogo di svolgimento delle attività relative a ciascun progetto;
 - e. il personale che ciascuna Parte coinvolgerà nell'esecuzione dei progetti;
 - f. l'impegno finanziario atteso.
4. Le Parti potranno in ogni momento apportare modifiche al programma qualora durante l'esecuzione delle attività di ricerca ne ravvisassero la necessità e/o l'opportunità, fermo restando che tali modifiche saranno considerate valide solo ed esclusivamente se concordate per iscritto dalle Parti.
5. Ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Quadro, i Responsabili per l'attuazione dell'Accordo sono: Il Prof. Massimiliano Bampi per DLF e il Prof. Luca Crescenzi per IISG.



Articolo 3 – Importo e impiego di risorse finanziarie

1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti.
2. Eventuali costi operativi di realizzazione delle attività congiunte, verranno disciplinati, fermo restando l'applicazione dell'art. 1 ultimo comma del presente Accordo e nel rispetto dei rispettivi vincoli di bilancio, secondo le modalità indicate da Accordi attuativi di cui al precedente art. 2. In ogni caso le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.

Articolo 4 – Risorse Umane e Strumentali

1. Salvo quanto stabilito diversamente negli specifici atti integrativi, ciascuna Parte terrà a proprio esclusivo carico i costi da essa sostenuti per l'esecuzione delle attività stabilite nel programma, avvalendosi di proprie risorse materiali e immateriali. Ciascuna Parte sarà altresì responsabile dell'attività svolta dai propri dipendenti, assumendo nei confronti degli stessi ogni provvedimento necessario allo scopo.
2. Ciascuna Parte farà sì che il proprio personale che dovesse svolgere attività presso la sede di un'altra Parte si uniformi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore in tali sedi, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni impartite dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione di tali sedi. In particolare il personale sarà tenuto a rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, dal codice di comportamento, dal codice etico e dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di privacy e trattamento dei dati personali, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. A tale fine il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di



pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

3. Ciascuna Parte è e rimarrà pienamente responsabile nei confronti delle altre Parti e di eventuali terzi per qualsiasi danno procurato dal proprio personale a persone e/o cose durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.
4. Le attrezzature e/o apparecchiature impiegate dalle Parti per l'attività di Laboratorio resteranno, in generale, nella legittima disponibilità di ciascuna Parte, che potrà concederle in uso gratuito, non esclusivo, all'altra Parte per la durata del presente Accordo.
5. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del Personale che in esecuzione o in virtù dell'Accordo sarà chiamato dalla Parte stessa a frequentare le sedi di esecuzione delle attività di cui all'art. 4, salvo che non disponga già di idonea copertura assicurativa.

Articolo 5 - Durata e recesso

1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 13 febbraio 2030.
2. Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso di almeno tre mesi.
3. Resta fermo l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'accordo di collaborazione medesima.
4. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordate tra le Parti e redatte in forma scritta nonché controfirmate dai rappresentanti di ciascuna Parte. Non sono previsti accordi accessori.

Articolo 6 – Proprietà intellettuale e pubblicazioni

1. In materia di proprietà dei risultati e di Pubblicazioni, ciascuna Parte mantiene la proprietà di tutti i diritti d'autore e di altri diritti di proprietà intellettuale o



industriale preesistenti, inclusi tutta la documentazione, i dati, le informazioni tecniche e il know-how impiegati nell'esecuzione dell'Accordo. Tutte queste informazioni devono essere conservate con la massima riservatezza e non devono essere divulgate o copiate a terzi. Le conoscenze e diritti anteriori (con ciò intendendosi tutte le conoscenze e/o dati relativi ai processi e mezzi tecnici, di qualunque natura e/o supporto essi siano, di cui ciascuna Parte è proprietaria e/o di cui essa, nell'ambito dell'oggetto del presente Accordo stabilito al precedente art. 1, ha la piena disponibilità al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo e che essa utilizzerà per l'esecuzione di studi, delle realizzazioni e delle prove di sua competenza che sono oggetto del presente Accordo, nonché i relativi diritti o titoli di proprietà industriali e/o diritti d'autore in grado di proteggere completamente o parzialmente dette conoscenze anteriori), resteranno in piena ed intera proprietà della Parte alla quale appartengono e non potranno essere utilizzati dall'altra Parte che nell'ambito delle attività qui definite.

2. Le Parti concordano che ogni diritto nuovo e conoscenza nuova (definendo con ciò tutti i diritti o titoli di proprietà industriali e/o intellettuali che risulteranno dall'esecuzione del presente Accordo, sia in forma di risultati finali sia in forma di risultati intermedi ottenuti in corso di progetto), nell'ambito dell'attività di cui al precedente articolo 1, saranno proprietà congiunta delle Parti, che ne potranno fare libero uso per soli scopi interni di ricerca, mentre per l'utilizzo commerciale le Parti si accordano come segue:
 - a) I diritti patrimoniali sulle cognizioni, i software, le metodiche, le procedure, i database e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa dovrà essere depositata congiuntamente.
 - b) L'Istituto e l'Università potranno, inoltre, fare oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i lavori di ricerca svolti nell'ambito del presente Accordo, facendo esplicito riferimento all'accordo stesso e in ogni caso nel rispetto dell'assenso alla pubblicazione concordato nella Convenzione Quadro.



A tal fine le Parti s'impegnano reciprocamente ad assicurare il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca oggetto delle eventuali pubblicazioni, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità scientifica. L'ordine degli autori verrà concordato in buona fede tra le Parti secondo le normali prassi vigenti.

- c) Resta fermo, comunque, il diritto morale dell'autore a essere riconosciuto tale.
- d) Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche congiunte riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti.

Articolo 7 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo di collaborazione.
2. L'utilizzo dei loghi, straordinario o estraneo all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiederà sempre il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.
3. Il presente Accordo Quadro non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università o dell'Istituto per fini commerciali, e/o pubblicitari.

Articolo 8 – Riservatezza

1. Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare e far osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste, le informazioni di carattere tecnico, scientifico, industriale e commerciale che le siano state prodotte dall'altra parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.
2. Entrambe le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività, di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari.



Articolo 9-Trattamento dei dati

1. Le parti danno atto che i dati raccolti nell'espletamento della presente convenzione, saranno trattati in conformità a quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
2. Dichiarano inoltre di essere titolari autonomi ex art. 24 del Reg. (UE) 2016/679 per i trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione del presente accordo.
3. I riferimenti dei Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. I dati di contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei dati sono: per UNITRENTO, email: rpd@unitn.it; per l'IISG , email: dpo@studigermanici.it
4. Le parti sin d'ora dichiarano di garantire il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo e si impegnano a fornire rispettivamente l'informativa ex art. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679.

Articolo 10 Conflitto di interessi – Codice Etico

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del medesimo.
2. Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del presente Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne comunicazione all'altra Parte, che procederà alle valutazioni del caso.
3. Le parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici etici e di condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione dello stesso.



Articolo 11 – Divieto di cessione

1. Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Articolo 12 – Risoluzione

1. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Articolo 13 – Spese contrattuali

1. Ai fini fiscali le Parti dichiarano che il presente Accordo Quadro – concernente esclusivamente la regolamentazione di rapporti di collaborazione scientifica – non ha contenuto patrimoniale e pertanto è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte seconda della tariffa allegata al DPR 26.04.1986 n. 131 a carico della parte richiedente.
2. E' soggetto all'imposta di bollo, se dovuta, assolta in modo virtuale sin dall'origine ai sensi del D.M. 17/6/2014 dal DLF

Articolo 14 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo.



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**
Dipartimento di
Lettere e Filosofia



Articolo 15 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto trovano applicazione, oltre all'Accordo Quadro, le disposizioni normative vigenti e il codice civile, con particolare riferimento alla disciplina generale dei contratti. Nella specie, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo.
2. Il presente Accordo attuativo è firmato digitalmente dalle Parti, in unico originale.
3. Il presente Accordo attuativo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, sottoscritto dai legali rappresentanti.

Letto, accettato e sottoscritto

Università di Trento - Dipartimento di Lettere e Filosofia

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Massimiliano Bampi

Istituto Italiano di Studi Germanici

Il Presidente

Prof. Luca Crescenzi